

Criteri tecnico-amministrativi relativi all'applicazione del Titolo II° "Potenziale produttivo", Capi I° e IV°, del Reg. CE 1493/99, nonché all'aggiornamento delle informazioni dei singoli fascicoli aziendali dello Schedario vitivinicolo veneto, di cui alla deliberazione 1217/02

TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONE n. 722 del 19 MARZO 2004 E DELIBERAZIONE n. 1663 del 5 LUGLIO 2005

SOMMARIO		(pagina)
<u>Premesse</u>		2
<u>Capitolo 1 Normativa di riferimento</u>		2
<u>Capitolo 2 Oggetto della procedura</u>		3
<u>Capitolo 3 Soggetti obbligati alla procedura</u>		4
<u>Capitolo 4 Soggetti esonerati</u>		4
<u>Capitolo 5 Definizioni</u>		4
<u>Capitolo 6 Presentazione della domanda di variazione al potenziale viticolo</u>		6
<u>Capitolo 7 Aggiornamento del rapporto di conduzione</u>		7
<u>Capitolo 8 Estirpazione (di varietà di viti per uva da vino)</u>		8
<u>Capitolo 9 Reimpianto (di varietà di viti per uva da vino)</u>		9
<u>Capitolo 10 Reimpianto a seguito di acquisto del diritto (di varietà di viti per uva da vino)</u>		10
<u>Capitolo 11 Nuovo impianto (di varietà di viti per uva da vino)</u>		11
– <u>Nuovo impianto per l'autoconsumo</u>		11
– <u>Nuovo impianto per la produzione di marze</u>		12
– <u>Nuovo impianto per la sperimentazione viticola</u>		12
– <u>Nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità</u>		13
<u>Capitolo 12 Criteri tecnico-amministrativi relativi alle procedure di:</u>		13
– <u>Estirpazione</u>		13
– <u>Reimpianto con diritto "proprio"</u>		14
– <u>Reimpianto anticipato</u>		15
– <u>Reimpianto a seguito di acquisizione del diritto</u>		16
– <u>Nuovo impianto per la produzione di marze</u>		18
– <u>Nuovo impianto per la sperimentazione viticola</u>		18
– <u>Nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità</u>		19
<u>Capitolo 13 Criteri per la misurazione delle superfici vitate (vigneti)</u>		20
<u>Capitolo 14 Disposizioni per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo</u>		23
<u>Capitolo 15 Riserva regionale dei diritti di impianto</u>		24
<u>Capitolo 16 Controlli e sanzioni</u>		25
<u>Capitolo 17 Disposizioni generali</u>		27
<u>Capitolo 18 Norme transitorie</u>		28

Premessa

La previgente organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo (Reg. CEE 822/87), pur con relativa difficoltà, ha consentito di migliorare l'equilibrio del mercato.

Le restrizioni sull'impianto delle viti si sono rivelate la componente essenziale di tale risultato e alla luce dell'esperienza acquisita la regolamentazione vigente ripropone, seppure con una certa flessibilità, l'impiego delle medesime misure per il consolidamento dell'equilibrio di mercato.

Pertanto risulta essenziale adottare delle procedure che, in linea con quanto ora indicato, consentano di assicurare un efficace controllo del potenziale viticolo.

Le presenti disposizioni, attuative della regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, indicano per ciascuna fattispecie di variazione di superfici vitate i criteri da adottare per le procedure a cui si devono attenere i viticoltori e le diverse strutture della Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò, nell'intendimento di realizzare, attraverso l'attuazione della riforma comunitaria del settore, un meccanismo di monitoraggio costante e uno strumento di politica settoriale.

L'elemento centrale di tale sistema è costituito dalla realizzazione di uno stretto collegamento tra lo schedario vitivinicolo e gli albi e gli elenchi dei vini di qualità, cioè tra produzione e politica commerciale dei prodotti della trasformazione.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente allegato si rinvia ai regolamenti comunitari, alle disposizioni nazionali e alle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

Capitolo 1

Normativa di riferimento

Le presenti disposizioni che disciplinano l'evoluzione del potenziale viticolo veneto, nonché la tenuta e la gestione dello schedario vitivinicolo veneto, fanno riferimento alla seguente normativa comunitaria e nazionale.

- regolamento CE 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- regolamento CE 1227/00, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
- regolamento CE 2729/00, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
- decreto del Ministro per le politiche agricole del 23 marzo 1999, relativo all'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello Schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e

l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, del 26 luglio 2000, termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate (modificato da ultimo dal decreto del Ministro politiche agricole e forestali del 28 novembre 2001);
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, norme di attuazione del regolamento CE 1493/99 e del regolamento CE 1227/00, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo
- decreto legislativo del 10 agosto 2000, n° 260, disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n° 526.

Capitolo 2

Oggetto della procedura

La disciplina delle operazioni di estirpazione, di impianto di viti per uva da vino, di cui al Titolo II° del Reg CE 1493/1999 e del Reg CE 1227/2000 è soggetta alle seguenti disposizioni.

Fino al 31 luglio 2010, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale è consentito l'impianto di viti classificate come varietà di uve da vino (limitatamente alle sole varietà di cui all'allegato A della presente deliberazione) , solo a condizione che gli stessi dispongano, ai sensi all'articolo 2, paragrafo 1, del Reg CE 1493/99, di un diritto:

- a) di nuovo impianto;
- b) di reimpianto;
- c) di impianto prelevato da una riserva;

e lo esercitino in conformità alle disposizione di cui al presente provvedimento.

E' fatto obbligo a tutti coloro che hanno i requisiti di cui ai paragrafi successivi:

- a) di notificare all'Avepa l'intenzione di attuare una qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda che conducono;
- b) di eseguire i lavori solo successivamente all'autorizzazione della medesima Avepa;
- c) di comunicare l'avvenuta esecuzione (parziale o totale) delle opere ovvero ogni ritardo, impedimento o altro motivo che possa pregiudicare il rispetto delle disposizione impartite dai competenti uffici.

Sono altresì oggetto della presente procedura anche gli aggiornamenti dello schedario vitivinicolo veneto, riguardanti le variazioni della conduzione delle superfici vitate e dei diritti di impianto. Sono escluse dalla presente procedura tutto quanto attiene all'utilizzazione delle produzioni (DO e IGT).

Ai sensi dell'art. 22 del Reg CE 1493/99 e allo scopo di assicurare maggiore efficacia al sistema di controllo del settore vitivinicolo, sono soggette alla medesima disciplina anche le varietà di viti per uva da tavola, per destinazioni particolari e per portainnesti, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "Disposizioni generali"

Capitolo 3

Soggetti obbligati alla procedura

Ai sensi del combinato disposto di cui al Reg. CE 1493/99 (e successive norme di attuazione) e al decreto legislativo del 10 agosto 2000, n° 260, è soggetto alla presente procedura il conduttore dell'azienda interessata alla coltivazione, all'estirpazione o alla variazione di conduzione di una superficie a vite, diverso da quello di cui al primo capoverso del successivo capitolo 4, ancorchè la produzione sia interamente consumata.

Capitolo 4

Soggetti esonerati

È esonerato dagli obblighi previsti dal presente provvedimento il conduttore di superfici vitate la cui estensione complessiva è pari o inferiore a 10 are e che, pur essendo coltivata con varietà di uva da vino, il prodotto raccolto viene totalmente autoconsumato dalla famiglia del conduttore, allo stato fresco o trasformato.

È inoltre esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione e conseguente autorizzazione il soggetto che conduce superfici vitate aziendali superiori a 10 are qualora effettua la normale sostituzione di alcune piante o procedono al sovrainnesto di parte o di tutte le piante o ancora attua l'infittimento del vigneto, utilizzando in ogni caso esclusivamente le varietà ammesse alla coltivazione in ciascuna provincia. Detto soggetto è tenuto però a comunicare nelle forme dovute, le variazioni colturali ai fini dell'aggiornamento dello Schedario e degli albi ed elenchi.

Capitolo 5

Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per :

- a) *variazione del potenziale viticolo*, una estirpazione o un impianto di viti, con diritti propri o acquisiti.
- b) *estirpazione*, l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato;
- c) *impianto*, la messa a dimora definitiva di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- d) *sovrainnesto*, l'innesto di una vite già precedentemente innestata;
- e) *infittimento*, pratica agronomica attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità di impianto di un vigneto esistente. Si realizza tramite l'impianto di viti sulla fila.

- f) *sostituzione di piante*, pratica agronomica attraverso la quale si sostituiscono, in modo episodico, singole piante “fallate” del vigneto.
- g) *diritto di impianto*, il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6, del Reg CE 1493/99;
- h) *diritto di reimpianto*, il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 8, del Reg CE 1493/99, entro la fine della quinta campagna successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione;
- i) *reimpianto anticipato*, l'impianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella che sarà estirpata entro la fine della terza campagna successiva a quella della messa a dimora del materiale di moltiplicazione vegetale;
- j) *diritti in portafoglio*, di un'azienda, i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione ed i diritti di nuovo impianto assegnati alla medesima azienda sulla base della normativa vigente ed immediatamente utilizzabili;
- k) *diritto utilizzato*, quando il conduttore ha messo a dimora definitivamente il materiale di moltiplicazione vegetativa;
- l) *titolarità del diritto*, la titolarità del diritto spetta al conduttore dell'azienda, sulla base di idoneo titolo. Qualora il conduttore non coincida con il proprietario delle superfici vitate, la disponibilità del diritto è subordinata all'assenso del proprietario;
- m) *azienda*, una qualsiasi unità tecnica-economica soggetta ad una gestione unitaria;
- n) *conduttore*, una qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche che conduce l'azienda, in forza di idoneo titolo;
- o) *unità vitata*, l'elemento di base di raccolta delle informazioni dello schedario viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di conduzione, varietà di vite (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, forma di allevamento, sesto di impianto, irrigazione, tipo coltura, ecc. In deroga a quanto sopra per le sole superfici che non rispondono al requisito di omogeneità in merito alla varietà di viti, si fa riferimento alla destinazione produttiva, in tal caso la gestione ai fini della rivendicazione limita la scelta vendemmiale alle sole tipologie del colore;
- p) *vigneto*, un impianto di viti senza alcuna interruzione fisica, omogeneo per età, sesto, forma di allevamento e varietà, nonché per la utilizzazione delle uve ai fini della designazione, costituito da una o più U.V. contigue, coltivato da un unico conduttore. È l'unità di base della gestione amministrativa del potenziale viticolo e della rivendicazione delle produzioni (DO - IGT);
- q) *vigneto irriguo*, vigneto nel quale è presente un impianto di irrigazione fisso aziendale;
- r) *superficie vitata*, (ossia: superficie dell'UV o del vigneto), è l'area di riferimento di una determinata superficie coltivata a vite, secondo le definizioni di cui al DM 26/07/00 “Termine e

modalità per la dichiarazione di superfici vitate”, e rilevata con le modalità descritte al capitolo 13 del presente allegato.

- s) *campagna viticola*, la campagna di produzione che inizia il 1° agosto di ciascun anno e si conclude il 31 luglio dell’anno successivo;
- t) *albo*, albo dei vigneti a denominazione di origine (con *albi* si fa riferimento congiuntamente anche agli *albi* ed *elenchi*);
- u) *elenco*, elenco dei vigneti a indicazione geografica tipica;
- v) *DO*, denominazione di origine
- w) *IGT*, indicazione geografica tipica
- x) *Direzione*, Direzione regionale politiche agroalimentari e per le imprese;
- y) *AVEPA*, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
- z) *ICRF*, Ispettorato centrale repressione frodi;
- aa) *Regolamento*, Regolamento CE 1493/99;
- bb) *Schedario*, (ovvero: *SVN* lo Schedario vitivinicolo nazionale – *SVV* lo Schedario vitivinicolo veneto) strumento di gestione di tutte le informazioni del potenziale viticolo, dei conduttori, dei diritti di impianto, delle utilizzazioni, ecc.;
- cc) *Riserva*, la banca regionale dei diritti di impianto attribuiti alla Regione Veneto e dei diritti di impianto non utilizzati.

Capitolo 6

Presentazione della *domanda di variazione al potenziale viticolo*

I soggetti obbligati sono tenuti a presentare la dichiarazione delle superfici vitate di variazione del potenziale viticolo (di seguito domanda) all’Avepa, con i criteri di cui al presente allegato e con le modalità, le procedure e la modulistica adottate con decreto del Direttore della medesima Agenzia.

La domanda dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

1. denominazione o ragione sociale del conduttore e dell’eventuale soggetto delegato a rappresentarlo;
2. tipologia dell’intervento che si intende eseguire (estirpazione, reimpianto anticipato, reimpianto con diritto acquisito da terzi e nuovo impianto);
3. i riferimenti della superficie vitata rinvenibile nello Schedario ed i dati catastali delle superfici oggetto di impianto;
4. utilizzazione e resa del prodotto del vigneto da estirpare e/o destinazione del prodotto che si otterrà dall’impianto (VQPRD, IGT, vino da tavola, altro);
5. anno in cui ha avuto luogo l’impianto del vigneto da estirpare ed eventuali informazioni in merito alla regolarizzazione delle superfici vitate;
6. autorizzazione degli eventuali proprietari o comproprietari, qualora il conduttore sia soggetto diverso dal proprietario, dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 o autorizzazione ispettoriale, ai sensi della l. 203/82.

La domanda potrà evidenziare altresì informazioni relative all'eventuale adesione a organismi economici di trasformazione e altre indicazioni utili allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Capitolo 7

Aggiornamento del rapporto di conduzione

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo, è fatto obbligo ai conduttori che modificano la propria ragione sociale o altri elementi/informazioni dell'anagrafica della propria azienda, oppure subentrano nella conduzione, totale o parziale, di superfici vitate di altri soggetti, di informare di ciò l'Avepa, secondo i criteri di cui al presente allegato e con le modalità, le procedure e la modulistica adottate con decreto del Direttore della medesima Agenzia.

Con l'apposito modello, il soggetto subentrante dichiara i fatti che hanno modificato il rapporto di conduzione (acquisto, affitto, comodato, ecc) e nel caso che tale variazione interessi solo una parte della superficie in carico ad un determinato conduttore elenca in maniera puntuale i riferimenti delle U.V. (o dei vigneti) oggetto della variazione del rapporto.

Il soggetto subentrante è tenuto a dichiarare altresì gli eventuali diritti di impianto (reimpianto, nuovo impianto) che sulla base dell'atto che ha variato il rapporto di conduzione, sono in disponibilità del soggetto subentrante.

In ogni caso detti titoli devono essere esplicitamente citati nell'atto, oppure essere oggetto di dichiarazioni equivalenti, ancorchè successive, rese ai sensi del DPR 445/00, così come peraltro esplicitato al successivo Capitolo 9, "reimpianto (di varietà di viti per uva da vino).

Avepa provvede a verificare gli elementi dichiarati, con i dati dello Schedario e con le informazioni contenute nella documentazione prodotta, e una volta che l'istanza è stata oggetto delle eventuali integrazioni e chiarimenti, provvede a registrare le informazioni nello schedario.

Qualora la dichiarazione sia stata prodotta anche con le modalità informatizzate, per il tramite degli "organismi terzi", i competenti uffici provvedono a cambiare lo stato dei dati da "provvisori" a "definitivi", così come previsto dalle procedure del sistema informatizzato di Agea.

Il conduttore è tenuto, ai sensi del punto 9, del deliberato, a comunicare all'Avepa, la variazione della conduzione entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

Tenuto conto degli adempimenti connessi con la dichiarazione delle produzioni e della loro rivendicazione e a condizione che il conduttore, nel frattempo, non intenda presentare una qualsiasi istanza alla Pubblica Amministrazione, tale obbligo decorre dalla data del 30 aprile.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione della "variazione di conduzione" comporta, oltre alla sospensione delle procedure definite dal presente provvedimento e il mancato rilascio delle previste attestazioni da parte delle competenti Camere di commercio ai sensi della

vigente normativa, anche l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 260/00.

Capitolo 8

Estirpazione (di varietà di viti per uva da vino)

Per ciascun vigneto oggetto di estirpazione, Avepa deve riscontrare la superficie vitata presente nello Schedario, rilevare la resa di produzione in uva, verificare la regolarità dell'impianto e se del caso, l'applicazione delle disposizioni recate dalla DGR 633/02, nonché gli altri elementi indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.

In particolare, per quanto riguarda il regime idrologico della superficie vitata oggetto della richiesta di estirpazione, si farà riferimento all'eventuale presenza di un impianto di irrigazione fisso aziendale.

Per quanto riguarda invece l'attribuzione della resa, si farà riferimento alla designazione rivendicata prevalente nell'ultimo quinquennio, riferita alla superficie oggetto della richiesta di estirpazione.

In particolare, nel caso in cui le uve siano state rivendicate con la DO oppure con la IGT, la resa da prendere a riferimento è quella dei rispettivi disciplinari, comprensiva dei superi consentiti (20%), nel caso invece le uve sia state designate come semplice vino da tavola, con la sola indicazione del colore, la resa da prendere a riferimento è quella della corrispondente tipologia di colore della indicazione geografica tipica "Veneto".

L'estirpazione del vigneto può avere luogo solo dopo l'espressa autorizzazione di Avepa, in caso contrario, per la superficie in questione non potrà essere concesso alcun diritto e la stessa sarà attribuita alla Riserva regionale.

I diritti rilasciati a seguito di una estirpazione notificata devono essere esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

La cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione Veneto è limitata, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b) del DM 27 luglio 2000, all'ambito territoriale regionale.¹

Nel caso in cui il conduttore sia soggetto diverso dal proprietario della superficie interessata dall'estirpazione, o sia comproprietario non familiare ai sensi del c. 3 dell'art. 230 bis del c.c., la notifica deve essere corredata dall'autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari. In via subordinata, il conduttore potrà presentare dichiarazioni sostitutive in ordine alla sussistenza della predetta autorizzazione, ai sensi del DPR 445/2000.

Tali documenti in particolare devono indicare la denominazione (o ragione sociale), il codice fiscale e il domicilio dei proprietari o dei comproprietari .

¹ Modificato ed integrato dal punto 11 della Deliberazione n. 1663 del 5 luglio 2005

Non potranno comunque essere concessi diritti di reimpianto nei casi elencati all'art. 4, par. 1, del Reg. CE 1227/00.

Capitolo 9

Reimpianto (di varietà di viti per uva da vino)

Ai sensi dell'art. 4, par. 3, del regolamento, i diritti sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati.

Il conduttore, all'interno della propria azienda, può eseguire un reimpianto di viti di varietà per uva da vino, autorizzate alla coltivazione per la provincia di competenza, a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) l'azienda, di cui ha la conduzione, sia assegnataria di un diritto di reimpianto derivante da una precedente estirpazione notificata ed autorizzata;
- b) ~~si impegni ad estirpare la superficie vitata oggetto della sostituzione, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato messo a dimora il materiale di moltiplicazione vegetativa (reimpianto anticipato);²~~
- c) con l'acquisto di una azienda, o parte di essa, acquisisca anche un diritto di reimpianto che ha origine dalla stessa azienda acquisita;

L'autorizzazione al reimpianto anticipato è concessa solo per l'impianto di viti atte a produrre uve per vini a DO e a IGT e a condizione che l'azienda non disponga già di diritti di reimpianto o di impianto sufficienti per realizzare il programma aziendale.

In particolare, per le aree a DO l'autorizzazione può essere concessa solo per le varietà incluse nei rispettivi disciplinari di produzione mentre, per le rimanenti aree, le varietà per le quali può essere concessa l'autorizzazione sono quelle individuate con il decreto della Direzione n° 96, del 25 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

I produttori sono tenuti a espiantare le viti per le quali è stata notificata l'estirpazione entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto anticipato.

Nell'arco massimo delle 3 campagne di coesistenza dei due impianti non può essere prodotto vino da commercializzare da entrambi i vigneti.

A tal fine il conduttore deve eliminare le uve prima della fase fenologica dell'invaiaitura in uno dei due vigneti, a sua scelta.

Nel caso in cui il conduttore non provveda all'estirpazione del vigneto come indicato nell'autorizzazione regionale, la superficie non estirpata si considera essere stata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, e soggiace pertanto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 260/00.

Nel caso di compravendita, totale o parziale, di un'azienda che ha in portafoglio un diritto di reimpianto, il titolo si intende in disponibilità del nuovo conduttore solo se il titolo viene trasferito

² soppresso dal punto 4 della Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

con l'atto medesimo oppure con dichiarazioni equivalenti, ancorché successive, rese ai termini del DPR 445/00.

Capitolo 10

Reimpianto a seguito di acquisizione del diritto (di varietà di viti per uva da vino)

I diritti di reimpianto, ai sensi del par. 4, lett. b), dell'art. 4 del regolamento, possono essere trasferiti ad un'altra azienda per la realizzazione di vigneti atti a produrre vini a DO e a IGT e a condizione che l'azienda non disponga già di diritti di reimpianto o di impianto sufficienti per realizzare il programma aziendale.

~~In particolare, per le aree a DO l'autorizzazione può essere concessa solo per le varietà incluse nei rispettivi disciplinari di produzione mentre, per le rimanenti aree, le varietà per le quali può essere concessa l'autorizzazione sono quelle individuate con decreto della Direzione n° 96, del 25 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.³~~

Secondo quanto previsto nella presente deliberazione, il reimpianto a seguito dell'acquisto del diritto è regolamentato dal provvedimento assunto dal responsabile di Avepa che, sulla scorta dell'atto regionale di programmazione e gestione delle denominazioni di cui al punto 15 del deliberato, può limitarne l'esercizio.

Il "trasferimento" del diritto di reimpianto può avvenire alle seguenti condizioni.

Colui che, a qualsiasi titolo, acquisisce il diritto di reimpianto deve garantire che nell'azienda dove intende effettuare l'impianto, nelle 5 campagne antecedenti la domanda:

- a) non è stato percepito alcun premio di abbandono definitivo delle superfici viticole;
- b) sono state regolarmente effettuate le dichiarazioni previste dalla normativa vitivinicola comunitaria e nazionale;
- c) non è stata commessa alcuna infrazione alla normativa comunitaria e nazionale relativa all'evoluzione del potenziale viticolo.

In particolare, per quanto riguarda la lett. a), dovranno essere considerati i vincoli imposti dalla specifica normativa sulla base della quale sono stati erogati i premi per l'abbandono (art. 4, par. 2, secondo trattino del Reg CEE 777/85 e art. 3, par. 2, terzo trattino del Reg CEE 456/80).

Per quanto riguarda invece la lett. c), qualora l'infrazione consista nell'impianto illecito di un vigneto, l'autorizzazione al trasferimento potrà essere concessa subordinatamente alla definizione del contenzioso.

Il conduttore inoltre deve impegnarsi:

- a) a non chiedere alcun premio per l'abbandono della viticoltura e a non cedere alcun diritto di impianto per le successive 5 campagne, compresa quella della domanda;
- b) a eseguire gli impianti in conformità alle direttive emanate dai competenti uffici di Avepa;

³ Soppresso dal punto 4 della Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

c) a mettere a dimora il materiale di moltiplicazione vegetativa della vite entro il periodo di validità del diritto.

Conseguentemente al trasferimento del diritto, l'azienda cedente riduce la propria superficie viticola per un'entità pari a quella del diritto ceduto, mantenendo tuttavia la possibilità di impiantare viti in forza di eventuali diritti in portafoglio.

Al fine di evitare possibili aumenti del potenziale produttivo, così come espressamente richiesto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, sono vietate nella realizzazione degli impianti di viti ai sensi della presente procedura, le forme di allevamento espanse, fatta eccezione delle "pergole" e "pergolette" inclinate unilaterali (per le varietà autoctone veronesi e vicentine, laddove previsto nei disciplinari di produzione) e della tradizionale "Bellussi" (per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese).

In relazione a quanto sopra e tenuto conto delle linee di programmazione per il settore, le competenti strutture di Avepa, riportano nelle autorizzazioni al trasferimento le seguenti prescrizioni obbligatorie a cui si deve attenere il conduttore nel realizzare l'impianto: la varietà o le varietà di viti, la forma di allevamento, il numero minimo di ceppi per ettaro, nonché ogni altro requisito utile ad assicurare che la produzione del vigneto garantisca un miglioramento qualitativo rispetto alle produzioni rappresentative del territorio.

La richiesta di trasferimento della superficie vitata deve essere funzionale ad una maggiore efficienza produttiva dell'azienda del richiedente e a una razionalizzazione dell'offerta vitivinicola della stessa; in ogni caso la richiesta dovrà tenere conto dell'atto regionale di programmazione delle singole denominazioni di origine.

Va considerato altresì trasferimento e quindi oggetto di procedura di autorizzazione al trasferimento, anche l'estirpazione e il reimpianto di viti nell'ambito delle aziende miste (cioè fondi costituiti in parte da terreni di proprietà del conduttore e in parte da terreni in possesso), qualora le operazioni interessino superfici afferenti a proprietà diverse.

In tal caso, in deroga alle disposizioni, i soggetti che dovranno figurare nella scrittura privata sono il conduttore (che è anche proprietario/comproprietario di uno dei terreni interessati dall'estirpazione o dall'impianto) ed il proprietario/comproprietario degli altri terreni, oppure i proprietari di entrambi i terreni.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi a carico dei produttori e degli uffici incaricati dell'istruttoria, sono esonerati dall'obbligo della procedura di cui al presente capitolo, le operazioni che interessano superfici i cui proprietari o comproprietari siano familiari del conduttore, nei limiti di parentela e affinità indicati al c.3 dell'art. 230 bis del c.c..

Capitolo 11

Nuovo impianto (di varietà di viti per uva da vino)

Nuovo impianto per l'autoconsumo

L'impianto delle viti fino ad una superficie massima aziendale di 1.000 m² è esonerato da qualsiasi autorizzazione, a condizione che tutta la produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare del conduttore.

Qualora il conduttore non rispetti tale vincolo di destinazione del prodotto, anche se parzialmente, viola la normativa vigente che comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo dell'estirpazione totale della superficie coltivata a vite, a cura ed a spese del conduttore medesimo.

Nuovo impianto per la produzione di marze

Possono essere autorizzati nuovi impianti di viti per uva da vino da destinare alla produzione di marze.

L'impianto deve essere realizzato esclusivamente con varietà di viti iscritte al catalogo nazionale e dai soggetti vivaisti autorizzati a svolgere detta attività, ai sensi del DPR 1164/69 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impianto è concesso purché si ottengano marze della categoria "certificato". Tuttavia, in considerazione del fatto che per talune varietà di viti (comprese anche alcune non autoctone) la disponibilità di cloni è limitata, è ammessa anche la produzione di marze della categoria "standard" per i biotipi che verranno indicati con specifico atto della Direzione.

L'uva prodotta dagli impianti di viti di piante madri per marze (PMM) dovrà essere eliminata prima dell'invaiaatura. Tuttavia, ai fini delle verifiche ampelografiche, a tale obbligo non verrà sottoposto un numero minimo di piante per ciascun clone o biotipo, determinato a cura della competente struttura di Avepa e che dovrà essere di 5 piante per ogni 100 o frazione di 100;⁴

In caso di violazione delle presenti disposizioni le superfici a PMM sono considerate vigneti abusivi soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

Nuovo impianto per la sperimentazione viticola

La richiesta per l'esecuzione di nuovi impianti di viti per uva da vino destinati alla sperimentazione viticola è presentata unicamente da enti che hanno tra le proprie finalità istituzionali la ricerca e la sperimentazione, nell'ambito di progetti sperimentali di interesse generale.

Tale richiesta deve essere corredata dalle notifiche di impianto prodotte dai conduttori delle aziende presso le quali verranno realizzati gli impianti.

Le relative autorizzazioni sono rilasciate alle aziende interessate e dovranno indicare espressamente la finalità dell'impianto e la durata massima dello stesso, quest'ultima determinata in base alle indicazioni del piano sperimentale.

Il vigneto sperimentale, su esplicita richiesta dell'ente, può essere inserito in più piani di sperimentazione e ricerca.

⁴ Sostituito dal punto 5 della Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

Le istituzioni scientifiche responsabili del progetto, a partire dal terzo anno dell'impianto, sono tenute ad inviare annualmente alla Direzione una relazione sullo stato dei lavori e dei risultati ottenuti.

Nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità

Possono essere concessi diritti di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. Le relative richieste vanno presentate dal conduttore *all'Avepa*.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, la domanda dovrà essere corredata della documentazione attestante la partecipazione a piani di riordino o ricomposizione fondiaria, legalmente dichiarati, realizzati da organismi o enti a tale scopo preposti ovvero a progetti coordinati di ricomposizione fondiaria promossi da consorzi di bonifica e irrigazione (o di consorzi appositamente costituiti) o ancora nell'ambito di misure di programmazione territoriale.

Analogamente, nel caso di esproprio per pubblica utilità, la richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il procedimento espropriativo (o la cessione volontaria ai sensi dell'art. 5 bis, c. 2, della l. 359/92) promosso nei confronti dei terreni di proprietà (o in enfiteusi) del richiedente espropriato.

Come previsto dall'art. 3 del Reg. CE 1227/00, i diritti di nuovo impianto non potranno essere concessi per una superficie superiore, in coltura pura, al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o esproprio per pubblica utilità.

Conseguentemente alla concessione di tali diritti, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a), del *regolamento* decade ogni possibilità di rivendicazione dei diritti di reimpianto per le superfici viticole oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

La validità dell'autorizzazione di nuovi impianti per la produzione di marze, per la sperimentazione e per le misure di ricomposizione fondiaria ed esproprio, è di 2 campagne successive a quella in cui sono stati concessi.

Capitolo 12 Procedure

Di seguito si forniscono le indicazioni in merito ai criteri generali ed alla tempistica dei vari procedimenti amministrativi inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria concernente l'evoluzione del potenziale viticolo.

con decreto di Avepa saranno definite le procedure, la modulistica nonché la documentazione da allegare, relative a ciascun procedimento, di seguito descritte.

Estirpazione

Il conduttore, utilizzando l'apposito modello, comunica ad Avepa la consistenza e le caratteristiche del vigneto o parte di vigneto che intende estirpare, secondo quanto già indicato al capitolo 8 "Estirpazione".

L'ufficio competente deve assicurarsi che gli elementi riportati nel modello di domande siano coincidenti con quelli presenti nello schedario vitivinicolo.

Qualora dalla verifica di cui sopra risulti che la ragione sociale del soggetto che ha presentato l'istanza sia diversa rispetto a quella dello schedario, oppure che le superfici oggetto dell'estirpazione non siano in conduzione al medesimo soggetto, oppure ancora vi siano discordanze tra la superficie per la quale si chiede l'estirpazione e le informazioni del quadro B dello Schedario, il procedimento sarà sospeso fintanto che il richiedente non avrà provveduto ad aggiornare lo Schedario, utilizzando a tal fine l'apposita modulistica secondo le modalità di cui al punto 8 del deliberato e del successivo Capitolo 14.

L'ufficio competente, sulla scorta della documentazione presentata, darà corso alle verifiche avvalendosi, oltre che dello Schedario, anche delle informazioni contenute nella documentazione agli atti o presenti in altre banche dati disponibili.

Entro 180 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda (fatte salve eventuali sospensione del termine), Avepa, tenuto conto anche delle integrazioni prodotte dalla ditta e sulla scorta delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, comunica al conduttore i dati relativi alla superficie oggetto di estirpazione (estensione, riferimenti catastali, resa e regime idrologico) e la data ultima entro cui dovranno essere concluse le operazioni. Tale data non può eccedere i 12 mesi dalla comunicazione.

Entro 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni, il conduttore dichiara ad Avepa, con le modalità di cui al DPR 445/00, l'avvenuta estirpazione delle viti utilizzando l'apposito modello. In tale dichiarazione dovrà essere indicata in particolare la data di effettiva conclusione delle operazioni di estirpo delle viti.

Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta dichiarazione, Avepa provvede a rilasciare l'attestato del diritto al reimpianto. Tale ufficio è tenuto a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In particolare, nel caso di estirpazione dell'intera superficie autorizzata, le verifiche riguarderanno un campione non inferiore al 5%; nel caso invece di estirpazione inferiore alla superficie autorizzata, le verifiche riguarderanno tutti i casi in questione.

Conseguentemente al rilascio dell'attestato del diritto di reimpianto, Avepa provvede d'ufficio alla cancellazione della superficie dallo schedario vitivinicolo, nonché dagli albi e dagli elenchi.

Il conduttore dell'azienda a cui è stato assegnato il diritto, può, nell'arco di validità del medesimo, esercitare tale diritto nell'ambito della propria azienda o cederlo ad altri.

Reimpianto con diritto "proprio"

Entro i termini di validità del diritto di reimpianto, il conduttore, nell'ambito della propria azienda

e nei limiti indicati al capitolo 9 “Reimpianto” e nella fattispecie dell’ultimo capoverso del capitolo 10 “Reimpianto a seguito di acquisizione del diritto”, può mettere a dimora viti delle varietà ammesse alla coltivazione (vedasi allegato A), nella misura massima della superficie indicata nel relativo attestato.

Terminata la realizzazione del vigneto, ai fini della successiva rivendicazione delle produzioni, il conduttore è tenuto a registrare la superficie allo Schedario e qualora sia interessato può chiedere l’iscrizione del vigneto reimpiantato agli appositi albi o elenchi, in conformità alle disposizioni contenute nel presente atto e nell’allegato C) che reca, tra l’altro, le modalità di aggiornamento degli albi e degli elenchi.

Reimpianto anticipato

Il conduttore, utilizzando l’apposito modello, comunica ad Avepa le informazioni relative al luogo, alla varietà, alla forma di allevamento e alla designazione del prodotto ottenuto dal vigneto che intende reimpiantare, nonché la consistenza e le caratteristiche del vigneto da estirpare, secondo le modalità di cui alla procedura “estirpazione”.

Contestualmente, egli si impegna, per sé e per gli aventi causa, a effettuare l’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione entro i termini indicati nell’autorizzazione regionale, a eliminare l’uva prima dell’invaiaura di uno dei due vigneti a sua scelta ed a stipulare apposita garanzia fideiussoria a favore di Avepa, pari a € 7.000 in ragione di ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l’impegno assunto.

L’ufficio competente provvedere a verificare gli elementi dichiarati, secondo le medesime modalità previste per la “estirpazione”, di cui al presente capitolo, controllando altresì l’esistenza di eventuali diritti in portafoglio in capo al conduttore.

Entro 180 giorni a partire dalla data di presentazione dell’istanza (fatte salve eventuali sospensione del termine), Avepa, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, comunica i dati da indicare nella garanzia fideiussoria, che dovrà essere successivamente redatta utilizzando lo specifico modello.

In particolare, i dati da comunicare riguarderanno il vigneto da estirpare e i relativi riferimenti catastali, la superficie massima oggetto del reimpianto, l’importo da garantire, il periodo entro cui dovrà aver luogo l’impianto e la campagna entro la quale inderogabilmente dovrà aver luogo l’estirpazione (cioè la terza campagna successiva a quella dell’impianto).

Entro 30 giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, Avepa comunica l’autorizzazione a eseguire il reimpianto, indicando nell’atto i riferimenti catastali relativi all’area oggetto delle operazioni, la varietà di viti da mettere a dimora, la forma di allevamento e la densità d’impianto minima, ed infine l’obbligo dell’iscrizione agli albi ed elenchi;⁵

Entro il periodo previsto per l’ultimazione delle operazioni di estirpazione delle viti, il conduttore, utilizzando l’apposito modello, ne da comunicazione ad Avepa la quale, solo dopo aver effettuato

⁵ Sostituito dal punto 7 della Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

le necessarie verifiche, provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria e agli aggiornamenti rispettivamente dello schedario e degli albi e degli elenchi.

Se trascorso detto periodo non è pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, Avepa procede al controllo in azienda e, qualora constati che il conduttore non ha provveduto all'espianto del vigneto, inizia il procedimento di infrazione al potenziale viticolo, provvedendo inoltre all'escussione della garanzia fideiussoria.

Terminata la realizzazione del vigneto nei termini di cui all'autorizzazione ad eseguire le opere, il conduttore è tenuto a registrare la superficie allo Schedario e ad iscrivere il vigneto reimpiantato agli appositi albi o elenchi (così come previsto nella predetta autorizzazione), secondo le modalità riportate al capitolo "aggiornamento Schedario" e all'allegato C), relativo all'aggiornamento degli albi.

Non è comunque consentita la contemporanea iscrizione ai predetti registri di entrambi i vigneti.

Reimpianto a seguito di acquisizione del diritto

Il conduttore, utilizzando l'apposito modello, chiede l'autorizzazione ad Avepa ad eseguire in forza di un diritto di reimpianto acquistato o ricevuto a qualunque titolo da terzi, un impianto di viti. Nella comunicazione devono essere indicati la destinazione produttiva delle uve che si otterranno dal vigneto (tipologia DO od eventualmente IGT la dove consentita), il luogo di realizzazione dell'impianto, la varietà, la forma di allevamento, il sesto d'impianto e gli altri elementi e/o requisiti ritenuti utili da Avepa.

In particolare, con la sottoscrizione del modello, il conduttore garantisce di possedere i requisiti e di assumere gli impegni indicato al precedente capitolo 10.

In allegato al modello, il conduttore richiedente è tenuto a produrre la seguente documentazione:

- a) il preliminare di acquisizione (onerosa o gratuita) del diritto o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00;
- b) l'atto rilasciato dall'amministrazione competente che attesta il diritto e la validità residua. In alternativa, al fine di accelerare la procedura, è consentita la presentazione della notifica di estirpazione, fermo restando che l'istruttoria relativa al trasferimento del diritto potrà concludersi solo dopo la concessione dell'attestato del diritto di reimpianto;
- c) l'estratto di mappa o una planimetria aziendale con evidenziata l'area che sarà interessata dall'impianto;
- d) le eventuali autorizzazioni dei proprietari o comproprietari, qualora il conduttore sia soggetto diverso dal proprietario o autorizzazione ai sensi della l. 203/82.

Avepa, tenuto conto dell'atto regionale di programmazione delle singole denominazioni adottato ai sensi del punto 16, del deliberato, provvede all'istruttoria delle istanze, verificando in particolare:

- a) quanto dichiarato dal richiedente;
- b) l'eventuale utilizzazione, anche parziale, del diritto e la residua validità dello stesso, nonché se lo stesso abbia avuto origine dall'estirpazione di varietà di viti per uva da vino. Qualora il

diritto provenga da un'altra provincia, è fatto obbligo ad Avepa di acquisire la formale comunicazione da parte dell'organismo che ha rilasciato il diritto, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui sopra;

c) l'idoneità del terreno interessato all'impianto a una produzione di qualità.

Qualora il richiedente non fosse già un conduttore di superfici vitate l'obbligo dell'aggiornamento dello Schedario, inteso come inserimento dalla ragione sociale, decorre dalla data di autorizzazione ad eseguire l'impianto di viti.

Entro 180 giorni a partire dalla data di presentazione dell'istanza (fatte salve eventuali sospensioni del termine), Avepa, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, trasmette al richiedente il fac-simile di scrittura privata con la quale dovrà essere trasferito il diritto, comunicando altresì che il soggetto richiedente è tenuto ad eseguire le opere alle condizioni che saranno indicate nell'apposita autorizzazione.

In particolare, la scrittura dovrà riportare i dati identificativi del venditore e gli estremi del diritto oggetto della compravendita, nonché la superficie massima autorizzabile all'impianto (al netto delle eventuali riduzioni, conformemente a quanto stabilito nella presente deliberazione).

Rispetto alla procedura indicata, si precisa che le verifiche relative dello stato del diritto presso altre amministrazioni regionali competenti, comportano la sospensione dei termini del procedimento.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra e comunque in tempo utile per consentire l'emissione dell'autorizzazione e l'effettuazione dei lavori entro il periodo di validità del diritto, il richiedente trasmette ad Avepa, l'atto di trasferimento del diritto, regolarmente sottoscritto e registrato.

Entro 60 giorni dalla ricezione del suddetto atto, Avepa rilascia l'autorizzazione all'impianto delle viti, indicando: il luogo della messa a dimora delle viti, il periodo residuo di validità del diritto entro il quale concludere le operazioni, la varietà, la forma di allevamento, la densità minima di ceppi ettaro ed ogni altra prescrizione ed obbligo prevista dalla presente procedura.

Nel caso il diritto acquisito provenga da una provincia diversa, Avepa è tenuta a trasmettere copia dell'atto di trasferimento all'organismo che ha rilasciato l'attestazione del diritto ceduto, ai fini della variazione dello schedario vitivinicolo.

Terminata la realizzazione del vigneto nei termini di cui all'autorizzazione ad eseguire le opere, il conduttore è tenuto a registrare la superficie allo Schedario e ad iscrivere il vigneto reimpiantato agli appositi albi o elenchi (così come previsto nella predetta autorizzazione), secondo le modalità riportate al capitolo "aggiornamento Schedario" e all'allegato C), relativo all'aggiornamento degli albi.

Il conduttore è tenuto altresì a rivendicare la denominazione, la persistente mancata utilizzazione della denominazione comporta l'esclusione dai benefici recati dalla regolamentazione comunitaria, con particolare riguardo all'assegnazione di nuovi impianti e di diritti della riserva, nonché degli aiuti relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Nuovo impianto per la produzione di marze

Il vivaista che intende realizzare un nuovo impianto di viti per la produzione di marze chiede preventiva autorizzazione ad Avepa, utilizzando l'apposito modello, indicando il luogo, il tipo di materiale vegetale e la relativa categoria ed origine.

Contestualmente, egli si impegna, per sé e per gli aventi causa, a eliminare, prima dell'invasatura, l'uva prodotta dall'impianto, fatta eccezione per il numero di piante che verrà determinato da Avepa, analogamente alla procedura adottata al capitolo 11.

Si impegna inoltre, al termine dell'utilizzazione dell'impianto, a rispettare le norme previste all'art. 3, par. 4, del Reg. CE 1227/00.

Tale notifica va presentata per tempo, in modo da consentire ad Avepa di eseguire le verifiche relative all'idoneità del terreno prescelto sotto il profilo nematologico.

Avepa, verificata la congruità degli elementi indicati nella notifica e solo dopo che gli esami nematologici hanno confermato l'idoneità del terreno alla coltivazione di piante madri per marze, autorizza il richiedente a eseguire l'impianto, precisando nell'attestato la superficie massima realizzabile, il numero massimo di anni di utilizzazione e le altre prescrizioni previste dalla specifica normativa.

Al fine del rilascio della predetta autorizzazione, l'ufficio competente dovrà altresì assicurarsi che il richiedente abbia la disponibilità della conduzione della superficie interessata all'impianto per il periodo massimo indicato nell'attestato.

Il vivaista comunica ai competenti servizi di controllo, con congruo anticipo, l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle barbatelle.

A conclusione dell'impianto, egli provvede all'iscrizione del vigneto all'elenco delle piante madri per marze (PMM), secondo le disposizioni di cui al DPR 1164/69.

Nel caso in cui il vivaista non ottemperi alle prescrizioni suindicate, Avepa dà inizio al procedimento di infrazione al potenziale viticolo.

Nuovo impianto per la sperimentazione viticola

Il responsabile dell'istituzione interessata ad effettuare un nuovo impianto di viti da utilizzare per attività di sperimentazione e ricerca, invia alla Direzione, utilizzando l'apposito modello, la relativa richiesta, indicando il nome del responsabile scientifico dell'iniziativa ed allegando la seguente documentazione:

- a) relazione riguardante gli obiettivi della sperimentazione;
- b) piano sperimentale e la durata dello stesso, dettagliando le informazioni per ciascun impianto da realizzarsi;
- c) ubicazione e caratteristiche degli impianti;

Allegata all'istanza deve essere prodotta una dichiarazione con la quale il responsabile scientifico si impegna a:

- a) non commercializzare il vino ottenuto (con la sola eccezione di eventuali quantitativi destinati all'effettuazione di taluni test);
- b) installare idonea cartellonistica in prossimità dell'impianto in cui devono essere riportate le informazioni generali sul tipo di sperimentazione in atto;
- c) inviare annualmente alla Direzione, a partire dal terzo anno successivo all'impianto, la relazione sullo stato di attuazione del programma e i risultati ottenuti;
- d) al termine dell'utilizzazione dell'impianto, a rispettare le norme previste all'art. 3, par. 2, del Reg. CE 1227/00.

La Direzione, verificata la congruità degli elementi indicati nella richiesta e in particolare la compatibilità degli obiettivi della sperimentazione con le linee di programmazione regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli impianti.

In particolare, l'autorizzazione dovrà riportare l'ubicazione degli impianti e la durata della sperimentazione.

L'istituzione scientifica può richiedere proroghe della durata del piano sperimentale e la relativa comunicazione deve essere inviata alla Direzione.

In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti, la Direzione procede alla revoca dell'autorizzazione e avvia il procedimento di infrazione del potenziale viticolo.

In deroga a quanto sopra, nei confronti dei conduttori di vigneti autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000 per sperimentazione viticola, non si applica il divieto di commercializzazione del prodotto.

Alla fine del periodo di sperimentazione, agli stessi si applicano le medesime norme indicate precedentemente.

Nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità

Il conduttore, utilizzando l'apposito modello, comunica ad Avepa la consistenza e le caratteristiche del vigneto oggetto della procedura di esproprio o ricomposizione fondiaria nonché le informazioni relative al luogo, alla varietà, alla forma di allevamento e alla designazione del prodotto ottenuto dal vigneto che sarà oggetto di impianto.

Allegata alla notifica, il conduttore dovrà produrre idonea documentazione inerente l'esproprio del vigneto o il piano di ricomposizione, secondo quanto già stabilito al precedente capitolo 11.

Nel caso in cui il conduttore sia soggetto diverso dal proprietario della superficie interessata dall'estirpazione o sia comproprietario, la notifica deve essere corredata dall'accordo scritto del proprietario o dei comproprietari, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Tuttavia, in via subordinata, il conduttore potrà presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/00. Tali documenti in particolare devono indicare la denominazione (o ragione sociale), il codice fiscale e il domicilio dei proprietari o degli altri comproprietari.

L'ufficio competente, dopo aver registrato l'istanza, provvede a verificare gli elementi dichiarati con i dati dello schedario vitivinicolo, analogamente a quanto indicato al punto "Estirpazione" del presente capitolo.

Avepa, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, provvede a rilasciare l'autorizzazione, indicando nella stessa, oltre che la superficie da impiantare, anche eventuali vincoli connessi con le misure restrittive dell'esercizio dell'attività.

Terminata la realizzazione del vigneto nei termini di cui all'autorizzazione ad eseguire le opere, il conduttore è tenuto a registrare la superficie allo Schedario e ad iscrivere il vigneto impiantato agli appositi albi o elenchi (così come previsto nella predetta autorizzazione), secondo le modalità riportate al capitolo "aggiornamento Schedario" e all'allegato C), relativo all'aggiornamento degli albi.

Capitolo 13

Procedure per la misurazione delle superfici vitate (vigneti)

Disposizioni metodologiche per la raccolta delle informazioni relative ai *vigneti*, da utilizzare per le procedure del settore viticolo

- A) *individuazione del "vigneto"*,
- B) *quantificazione della superficie occupata da "vigneto"*,
- C) *identificazione di tutti i mappali, totalmente o parzialmente, interessati dall'impianto*,
- D) *quantificazione delle superficie occupata a vite per ciascun mappale*.

A) Individuazione del "vigneto"

L'elemento minimo che costituisce un vigneto è il filare che presenta le caratteristiche omogenee previste al Capitolo definizioni, lettera p), del presente allegato.

Si considera un vigneto omogeneo ai fini varietale, quando è coltivato per almeno l' 85% da una unica varietà, così come previsto dalla normativa comunitaria che disciplina la designazione dei prodotti.

Qualora non sussista il requisito di omogeneità varietale, in quanto nello stesso filare sono presenti più varietà piantate in maniera casuale, il vigneto deve essere identificato sulla base del solo colore delle uve.

- varietà di uva a bacca bianca – codice 888
- varietà di uva a bacca rossa – codice 999

Per la superficie vitata che pur essendo coltivata con una sola varietà (per almeno l' 85%) presenta però disomogeneità per quanto riguarda l'anno di impianto e la forma di allevamento, ed i filari abbiano un andamento irregolare, tutto ciò a causa per esempio della particolare orografia del

suolo, in deroga alla definizione di cui sopra, si gestiscono le informazioni dell'intera superficie comunque come se fosse un vigneto.

B) Quantificazione della superficie occupata dal "vigneto"

Il vigneto è costituito da 2 elementi:

1. l'area coperta dalla vegetazione, definita come "area produttiva";
2. la superficie al servizio dell' "area produttiva", definita come "aree di servizio".

Per calcolarne la superficie si procede secondo il seguente schema,

- **si calcolano separatamente l'area produttiva "ap" e le aree di servizio "as"**
- **si sommano entrambe ($ap+as= at$), il risultato che si ottiene costituisce l' "area totale" (at) di un vigneto.**

Procedura per il calcolo:

1. per calcolare l'area produttiva di un vigneto si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalla vite poste agli estremi nelle condizioni più favorevoli) e la si moltiplica per l'interfila, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila (cioè la parte interna);
2. per le aree di servizio si deve tenere conto del principio "se realmente esistenti", e si procede secondo i seguenti criteri:
 - **testate**, si tiene conto della metà della larghezza della capezzagna fino ad un massimo di 3 metri. Qualora, invece, la capezzagna sia al servizio esclusivo del vigneto (quando cioè dall'altro lato non vi sia alcuna coltura, esempio: confine, scarpata, ecc.) si tiene conto dell'intera larghezza della capezzagna fino ad un massimo comunque di 3 metri;
 - **fasce laterali**, si attribuisce metà della larghezza dell'interfila se non esistono aree di servizio, quando cioè il vigneto confina con altre colture erbacee od arboree. Qualora invece esistano realmente aree di servizio, si procede analogamente a quanto previsto per le testate.
3. l'area produttiva sommata alle aree di servizio (testate ed aree laterali), costituisce la superficie totale del vigneto .

Nel caso di filari singoli si procede come al punto 1., ad esclusione del calcolo delle fasce laterali, alle quali si attribuisce un massimo di metri 1,5 per lato.

La superficie del vigneto così ottenuta non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie globale di tutte le particelle catastali di un determinato appezzamento interamente vitato e condotto da un unico imprenditore.

Nei casi in cui le viti siano piantate in adiacenza del confine o a manufatto consortile, la superficie da attribuire non deve tenere conto dell'eventuale superficie eccedente.

Nel caso in cui il vigneto sia posto in giacitura acclive, il dato da prendere in considerazione, così come previsto dalle norme che regolano il catasto terreni, è quello che si rileva nella proiezione piana.

Un mappale si considera interamente vitato quando per esempio:

- a) un vigneto occupa un unico mappale e sulla base del sistema di calcolo sopra indicato, comprensivo anche delle aree di servizio (fasce laterali e testate), il risultato è pari almeno alla dimensione catastale del mappale,
- b) quando si trova totalmente all'interno di un appezzamento vitato (vigneto).

Disposizioni generali e norme transitorie

L'area totale del vigneto ($ap + as = at$) realizzato con un diritto di reimpianto la cui superficie fa riferimento allo Schedario, oppure è stata calcolata con la presente procedura, non deve essere superiore alla superficie del diritto. In caso contrario la parte eccedente il diritto è soggetta alle disposizioni recate dal Dlgs 260/00, articolo 2, comma 2.

Nel caso di un vigneto reimpiantato, invece, dopo il 1° settembre 2000, sulla base di un diritto antecedente alle disposizioni recate dal DM 27 luglio 2000 (la cui superficie è stata così rilevata: area di competenza di una vite o di un palo moltiplicata per il numero totale delle viti o dei pali presenti nell'appezzamento), l'area produttiva "ap", non deve essere superiore a quella riportata nel predetto diritto. Al momento della registrazione allo Schedario sarà attribuita la eventuale superficie delle aree di servizio "se realmente esistenti", secondo la metodologia di cui sopra.

Un vigneto che prima della registrazione allo Schedario risultava "regolare" ai sensi della normativa che disciplina l'evoluzione del potenziale viticolo, deve considerarsi ugualmente "regolare" anche se la superficie che gli viene ora attribuita dallo Schedario o dal presente provvedimento, in applicazione delle procedure derivanti dal combinato disposto dei DDMM 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001, risulta essere superiore.

C) e D) Identificazione di tutti i mappali, totalmente o parzialmente, interessati dall'impianto, e quantificazione della superficie occupata a vite per ciascun mappale.

Il vigneto così identificato e dimensionato deve essere riportato sul reticolo catastale per identificare le particelle interessate, sia totalmente sia parzialmente, e di conseguenza attribuire a ciascuna, la superficie realmente vitata.

Ai fini della registrazione nello Schedario ciascun vigneto è identificato con una sequenza di lettere rilasciata dal sistema informatico.

Capitolo 14

Disposizioni per l'aggiornamento schedario vitivinicolo

Sulla base dell'esito dei diversi procedimenti amministrativi disciplinati dal presente provvedimento Avepa provvede ad aggiornare le informazioni contenute nello Schedario secondo il seguente schema:

1. cancella dalla base grafica e dall'archivio alfa-numericò le superfici vitate estirpate, (procedure: estirpazione e reimpianto anticipato);
2. inserisce invece nell'archivio alfa-numericò e nella base grafica le superfici impiantate, (procedure: reimpianto con diritto proprio, reimpianto anticipato, reimpianto a seguito dell'acquisizione del diritto, impianto con diritto della Riserva, impianto per la produzione per marze, impianto per ricomposizione ed esproprio, impianto per la sperimentazione). In attesa dell'adozione delle nuove metodologie di rilevazioni delle superfici e dalla loro reale collocazione sulla base grafica, il dato da prendere a riferimento per ciascun vigneto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del DM 26 luglio 2000, e dall'articolo 3, comma 2, del DM 27 marzo 2001, è quello dell'archivio alfa-numericò, implementato da Avepa sulla base degli esiti istruttori relativi alle verifiche esperite a seguito della presentazione delle dichiarazioni di avvenuto impianto, di cui al Capitolo 12 "Procedure" e al Capitolo 13 "Criteri per la misurazione delle superfici vitate";
3. aggiorna il portafoglio aziendale dei diritti di impianto sulla base degli esiti istruttori relativi ai procedimenti amministrativi citati ai punti precedenti.

Avepa provvede altresì:

4. ad implementare o a validare le informazioni relative ai cambi di conduzione o di eventuale variazione anagrafica, sulla scorta delle dichiarazioni prodotte direttamente dai conduttori o per il tramite degli organismi terzi, così come previsto al punto 8, lettera c) del deliberato;
5. ad aggiornare la base grafica, l'archivio alfa-numericò ed il portafoglio aziendale dei diritti di impianto, ogniqualvolta riscontra a seguito dei controlli effettuati in esecuzione dei programmi di cui ai Capitoli successivi, l'estirpazione di una determinata superficie o il cambio di destinazione produttiva.

Al fine di garantire la contestualità dell'aggiornamento delle informazioni nelle diverse banche dati dello schedario, tenuto conto in particolare della necessità di espletare le verifiche ampelografiche, le dichiarazioni di avvenuto impianto devono essere prodotte ad Avepa non oltre il 30 aprile antecedente alla vendemmia a partire dalla quale si chiede la registrazione allo schedario.

Avepa in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo Ministero/Regioni dl 11 novembre 1999 e di quanto previsto agli articoli 3 e 4 del DM 27 luglio 2001, è tenuta ad espletare quanto necessario per la risoluzione delle anomalie rilevate durante la fase di presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate al fine dell'aggiornamento dello schedario, sulla base del quale poi costituire l'Inventario del potenziale produttivo del settore vitivinicolo.

Capitolo 15

Modalità tenuta e aggiornamento “Riserva regionale dei diritti di impianto”

Alla scadenza della validità di ciascun diritto di reimpianto, diritto di nuovo impianto e diritto di impianto prelevato dalla riserva, che non risultano essere già stati utilizzati, Avepa provvede a verificare, sulla base delle eventuali comunicazioni pervenute e di quanto previsto dal successivo Capitolo “controlli e sanzioni”, se il conduttore ha usufruito anche solo parzialmente il diritto.

Qualora dalle verifiche dovesse risultare che ha fronte della superficie indicata nell’atto regionale di attribuzione del diritto, sia stata piantata una superficie inferiore, Avepa, con proprio provvedimento comunica al conduttore la definitiva perdita del diritto, per la superficie non realizzata.

Terminata l’istruttoria di cui sopra, Avepa comunica alla Direzione, con cadenza mensile l’elenco delle superfici che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sono attribuite alla Riserva.

Annualmente Avepa, secondo un programma predisposto d’intesa con la Direzione, incrocia le informazioni dello schedario viticolo con le informazioni contenute nelle dichiarazioni raccolta uva e nelle denunce uve a VQPRD ed a IGT, per rilevare eventuali superfici estirpate senza che il conduttore abbia preventivamente presentato la prevista notifica ai sensi del presente provvedimento.

Accertato quindi, a seguito di apposita verifica, che il vigneto sia stato realmente estirpato, Avepa comunica, come sopra, la perdita del diritto al conduttore e la sua attribuzione alla Riserva.

Avepa comunica alla Direzione, anche la superficie da attribuire alla Riserva ai sensi dell’art. 2, par. 6, lett b), del regolamento, cioè il 50% della superficie che il conduttore ha acquisito sul mercato eccedente a quella regolarizzata così come previsto dall’art. 2, par. 3, lett. b) del regolamento medesimo.

La Direzione sulla scorta delle comunicazioni di Avepa tiene aggiornata la contabilità dei diritti della Riserva, attribuendo a ciascun diritto, ai sensi dell’art. 5, par. 5, del regolamento, la validità massima di 5 campagne.

La Direzione provvede altresì ad adottare gli atti necessari per il passaggio dei diritti tra la Riserva veneta e quella nazionale e/o regionali, e viceversa, in attuazione di quanto previsto dal DM 27 luglio 2000.

Spetta sempre alla Direzione di adottare le misure più idonee per garantire il non aumento della produttività dei diritti prelevati dalla Riserva.

Capitolo 16

Controlli e sanzioni

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 9, c. 1 del decreto ministeriale 27/07/00, viene istituito un sistema di gestione e controllo per assicurare un idoneo rispetto della normativa che disciplina il potenziale viticolo.

Le procedure di controllo e verifica sull'evoluzione del potenziale comprendono almeno le seguenti fasi:

- a) controllo sistematico, per quanto riguarda le notifiche presentate;
- b) controllo inopinato per quanto riguarda il monitoraggio del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

Relativamente alla prima fattispecie, il controllo tecnico-amministrativo riguarderà la totalità delle notifiche presentate e, laddove previsto, esso comprenderà altresì controlli sul posto. Qualora per gli accertamenti in loco sia prevista la modalità del campione, il piano di campionatura sarà formulato sulla base dell'analisi del rischio che tenga conto dell'entità della superficie, dell'esito dei controlli negli anni precedenti, dell'esito degli accertamenti preventivi nonché di altri parametri ritenuti idonei allo scopo *da Avepa*.

Per quanto riguarda i controlli inopinati, la Direzione, d'intesa con Avepa, ed eventualmente in collaborazione con l'ICRF, predispone annualmente un programma generale al fine di accertare eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti, come ad esempio l'esecuzione di impianti di vigneti non autorizzati. Anche tale programma sarà formulato sulla base di una analisi del rischio.

Qualora le violazioni al potenziale viticolo comportino l'irrogazione di sanzioni amministrative, gli uffici preposti procederanno in merito, tenuto conto delle norme generali (l. 689/81 e l. 898/86), delle norme specifiche al settore nonché delle disposizioni attuative adottate con specifico atto del Dirigente della Direzione, d'intesa con Avepa.

Avepa provvederà invece ad adottare la modulistica relativa all'accertamento e alla contestazione degli illeciti.

Avepa è tenuta a comunicare alla Direzione, per i successivi adempimenti, l'elenco delle ditte (conduttori) con i relativi riferimenti, che hanno contravvenuto alle disposizioni recate al comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n° 260. Tale elenco, in particolare, dovrà essere suddiviso per le seguenti casistiche:

1. dichiarazioni presentate entro il 30 gennaio 2002;
2. dichiarazioni presentate a partire dal 31 gennaio 2002;
3. superfici vitate in coltivazione nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 1° settembre 2000, per le quali il conduttore non ha presentato la prevista dichiarazione ai sensi del Dm 23 marzo 1999. Sono escluse da tale comunicazione le superfici di cui si fa riferimento al Capitolo 4 "Soggetti esonerati", cioè: la superficie vitata di un conduttore la cui estensione complessiva è pari o inferiore a 10 are e che, pur essendo coltivata con varietà di uva da vino, il

prodotto raccolto viene totalmente autoconsumato dalla famiglia del conduttore, allo stato fresco o trasformato.

A tal fine l'Avepa è tenuta ad avvalersi nella verifica di cui sopra della base grafica dello Schedario, così come previsto dall'articolo 5, del regolamento CE 2729/00, del 14 dicembre 2000.

Ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n° 1, così come modificata dalla legge regionale 4 aprile 2003, n° 9, spetta al Dirigente della Direzione adottare le ordinanze in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 1987, n° 370, convertito nella legge 4 dicembre 1987, n° 460 e del decreto legislativo 10 agosto 2000, n° 260.

Le sanzioni amministrative comminate con le ordinanze di cui sopra sono introitate nel bilancio della Regione Veneto, con le modalità di cui ai capoversi successivi, citando la causale del versamento, così come riportato nell'atto regionale.

Così come previsto dalla deliberazione del 22 marzo 2002, n° 633, i soggetti che hanno realizzato un impianto di viti tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1993, senza la prescritta autorizzazione regionale, o coloro che attualmente ne hanno la conduzione, sono tenuti ai sensi del comma 3-ter, dell'articolo 2, del DLgs 260/00, così come modificato dall'articolo 64, della legge finanziaria 2002, a pagare un importo di € 100 per ogni ettaro, da calcolarsi sull'intera superficie, con un minimo di € 100.

Se il pagamento è effettuato dopo il 31/12/2003 gli importi stabiliti al punto precedente sono raddoppiati.

Le medesime modalità si applicano anche alle superfici vitate realizzate antecedentemente alla data del 1° settembre 1993 ai sensi dell'art. 6, par. 5, quarto trattino del regolamento CEE 822/87.

Il conduttore per versare le somme di cui sopra, potrà optare per una delle seguenti modalità:

- a) nel conto corrente postale n. 10265304, intestato a Regione Veneto – infrazioni a leggi varie, Servizio di tesoreria – S.Croce, 1187, 30125 Venezia,
- b) nel conto bancario intestato a Regione Veneto, n. 20600, presso Banca popolare di Verona – Banco S. Gemignano e S. Prospero -codice ABI 5188 - codice CAB 2001-;

indicando le seguenti informazioni: la causale "regolarizzazione vigneti – DLgs 260/00", il capitolo entrata "cap. entrata n. 100024".

Il documento contabile relativo al versamento, dovrà essere trasmesso al competente ufficio di Avepa.

Le somme saranno introitate al capitolo d'entrata n. 100024, così come stabilito al punto 12 della predetta deliberazione.

Per le superfici di cui si fa riferimento al comma 3-ter, dell'articolo 2, del DLgs 260/00, non può essere rilasciato alcun diritto od autorizzazione, ne tantomeno essere iscritte agli albi dei vigneti DO e agli elenchi delle vigne IGT, fintanto che non saranno versate dai soggetti titolati le somme dovute ai sensi delle disposizioni recate dal presente capitolo.

Qualora, nello svolgimento dell'attività di controllo, Avepa rilevi ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, truffe o tentate truffe, ecc., è tenuta ad informare di ciò l'autorità giudiziaria.

Capitolo 17

Disposizioni generali

Ai sensi del combinato disposto di cui dell'articolo 1, comma 4 del DM 26 luglio del 2000 e degli articoli 3 e 4 del DM 27 marzo 2001, la superficie vitata indicata nella dichiarazione di cui al DM 23 marzo 1999, a decorrere dal 1° agosto 2001, rappresenta la superficie assunta a base per la determinazione delle misure e degli aiuti per il settore vitivinicolo e per tutte gli adempimenti previsti per il settore dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Pertanto, per qualsiasi adempimento riferito ad una determinata superficie, il dato da utilizzare ai fini della procedura è quello dello schedario vitivinicolo, aggiornato con le modalità di cui ai DDMM 23 marzo 1999 e 27 marzo 2001.

In particolare:

- a) se le viti sono state piantate fino alla data del 1° settembre 2000, la superficie del vigneto è quella contenuta nella dichiarazione delle superfici vitate e per la quale la procedura di “validazione” Agea non ha rilevato anomalie, come per esempio: “superficie dich.> superficie limite”, “vigneto non visibile in foto”, ecc. ;
- b) se le viti sono state piantate successivamente alla data del 1° settembre 2000, la superficie del vigneto è rilevata secondo le modalità stabilite dall'ex deliberazione 1580/01.

Per quanto riguarda il precedente caso a) Avepa, qualora il dato presente nell'archivio alfanumerico dello Schedario, presentasse eventuali anomalie provvede a definire la superficie di competenza di un determinato vigneto, come segue:

- ⇒ può avvalersi di basi grafiche più recenti rispetto a quelle utilizzate nella fase dichiarativa;
- ⇒ può procedere ad una nuova “misurazione” del vigneto, evidenziando nella base grafica anche le aree di servizio “se realmente esistenti”;
- ⇒ può avvalersi di documentazione agli atti inerente a verifiche effettuate in esecuzione di procedure quali per esempio l'iscrizione agli albi dei vini a DO;
- ⇒ può infine disporre idonei accertamenti in campagna nel caso in cui sia stato impossibile risolvere il contenzioso e le anomalie con le procedure di cui sopra.

È nelle facoltà di Avepa, comunque, di disporre idonee verifiche ogniqualvolta lo ritenga necessario, anche per accertare eventuali utilizzazioni distorte del dato riportato nello Schedario.

E' fatto obbligo a coloro che sovrainnestano, infittiscono o sostituiscono piante di aggiornare lo schedario e le eventuali iscrizioni agli albi o elenchi camerali, qualora la nuova base ampelografica non rispetti quella prevista nei disciplinari di produzione, secondo le modalità indicate al capitolo 12 “Criteri –reimpianto”.

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo, è fatto obbligo ai soggetti che hanno la titolarità della conduzione di una qualsiasi superficie coltivata a vite per uva da vino di comunicare *ad Avepa, l'intenzione* di estirpare il vigneto.

Qualora il conduttore non adempia a quanto sopra previsto oppure estirpi la superficie prima dell'autorizzazione, perde la possibilità di rivendicare in futuro il diritto di reimpianto e la relativa superficie viene automaticamente attribuita alla riserva regionale.

Avepa attua un programma di rilevazione di dette superfici estirpate, secondo le modalità convenute con la Direzione.

Nel rispetto degli obblighi previsti dal capo III, della legge 241/90, al fine di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo da parte degli interessati, *Avepa*, informa i richiedenti in merito all'avvio del procedimento.

Qualora una superficie vitata sia oggetto di estirpazione forzata a seguito di un provvedimento di lotta obbligatoria ai sensi della normativa fitosanitaria, la competente struttura regionale è tenuta a trasmettere la relativa ordinanza *ad Avepa*.

Tale comunicazione acquista il valore di notifica e l'ufficio preposto è tenuto a dare avvio al procedimento amministrativo di variazione del potenziale viticolo.

Tuttavia, in deroga ai tempi indicati al Capitolo 12 "Procedure", la comunicazione di *Avepa* dovrà tenere conto dell'urgenza di eliminare la fonte della malattia.

Ai sensi del capo V del Reg. CE 1227/00, *Avepa* è tenuta a conservare le informazioni in ordine all'applicazione delle norme sul potenziale produttivo del regolamento, per un periodo di almeno 10 anni successivi all'anno di registrazione.

Qualora il conduttore non dia seguito alle disposizioni di *Avepa* nei tempi e nei modi previsti dal presente allegato e riportate nelle specifiche comunicazioni, viene archiviata l'istanza e data comunicazione a colui che la ha presentata.

Solo per giustificati motivi la medesima Agenzia può derogare ai tempi previsti per le diverse fasi istruttorie indicate nel presente allegato.

Capitolo 18

Norme transitorie

I diritti di impianto disciplinati dalla previgente normativa (Reg. CEE 822/87) restano in vigore fino alla fine del periodo di validità definito al momento del loro rilascio.

In considerazione che il fatto generatore del diritto di reimpianto è l'operazione di espianto delle viti, si ritiene che le notifiche di estirpazione riferite a operazioni che hanno luogo a partire dal 1° agosto 2000, ancorché presentate prima di tale data, soggiacciono alle norme del regolamento.

Alle istanze la cui istruttoria non si è ancora conclusa alla data di adozione della deliberazione che approva l'allegato B, si devono applicare le presenti procedure.